



Processo UFSC

n. 34.3 del 1° gennaio 2013


Cambiamento del cognome mediante dichiarazione all'estero

Operazione Dichiarazione concernente il cognome

Dichiarazione concernente il cognome avvenuta all'estero

0	Visione sistematica	3
1	Documento giustificativo	4
2	Competenza	4
2.1	Per territorio	4
2.2	Per materia	4
2.3	Ricusaione	4
3	Esame	5
3.1	In generale	5
3.2	Decisione dell'autorità di vigilanza	5
3.3	Estensione della dichiarazione concernente il cognome a familiari	5
3.4	Effetti della dichiarazione concernente il cognome sulla cittadinanza	5
4	Preparazione della documentazione	6
4.1	Dati non disponibili	6
4.2	Dati disponibili	6
5	Documentazione	6
6	Comunicazioni ufficiali	6
7	Rilascio di estratti del registro	7
7.1	Certificato concernente il cognome	7
7.2	Conferma di documentazione	7
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	7
8.1	Comunicazione della dichiarazione concernente il cognome	7
8.2	Corrispondenza	7

0 Visione sistemática



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Per territorio

2.2 Per materia

2.3 Ricsuzione

3 Esame

3.1 In generale

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

3.3 Estensione della dichiarazione concernente il cognome a familiari

3.4 Effetti della dichiarazione concernente il cognome sulla cittadinanza

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato concernente il cognome

7.2 Conferma di documentazione

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione della dichiarazione concernente il cognome

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

Cambiamento del cognome avvenuto all'estero mediante dichiarazione e non come conseguenza giuridica di un evento di stato civile o di una decisione delle autorità.

2 Competenza

2.1 Per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell'ambito del diritto federale, dall'organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 OSC e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

In mancanza di un disciplinamento cantonale, per la documentazione della modifica dell'uso del cognome è competente l'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza** o, se non vi è nessun legame con il luogo di attinenza, del **luogo di domicilio** o del luogo in cui è da documentare un altro **evento** a nome della persona straniera in questione.

La modifica del cognome avvenuta all'estero mediante dichiarazione può essere documentata soltanto sulla base della decisione dell'autorità di vigilanza e va comunicata all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno (art. 32 cpv. 1 LDIP; art. 23 OSC) nonché documentata presso il Cantone di attinenza della persona in questione, oppure se non è Svizzera, nel Cantone di attinenza del familiare svizzero. Se possiede l'attinenza comunale in vari Cantoni, ha la competenza della documentazione l'ufficio dello stato civile che ha ricevuto i documenti stranieri a tal fine.

Per gli stranieri senza rapporti giuridici con uno Svizzero, la documentazione avviene nel Cantone di domicilio o nel Cantone in cui occorre documentare un nuovo evento. È possibile rinunciare alla documentazione se i dati non sono disponibili. Va invece ottemperato l'obbligo di comunicazione (trasmissione del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona in questione).

2.2 Per materia

Secondo il diritto straniero affinché un cambiamento del cognome abbia effetti giuridici è sufficiente una dichiarazione di volontà al posto di una decisione dell'autorità. Tale dichiarazione è valida per la persona indicata nel documento.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della dichiarazione concernente il cognome i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La dichiarazione concernente il cambiamento del cognome deve essere effettiva secondo il diritto straniero e riconosciuta in Svizzera.

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di origine o nel caso di uno straniero, l'autorità di vigilanza del Cantone di origine del familiare svizzero, decide in merito al riconoscimento del cambiamento del cognome avvenuto all'estero mediante dichiarazione di volontà. A tal fine si può basare sul giudizio della rappresentanza svizzera competente nel luogo del matrimonio (traduzione sommaria e autenticazione del documento). Se secondo la regola menzionata sono coinvolti più Cantoni di attinenza, decide l'autorità di vigilanza che ha ricevuto per prima il documento.

Per gli stranieri senza rapporti giuridici con uno Svizzero, la decisione in merito al riconoscimento del cambiamento del cognome avvenuto all'estero è presa dall'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o del Cantone in cui occorre documentare un nuovo evento; questa ne ordina contemporaneamente anche la documentazione. È possibile rinunciare alla documentazione se i dati dello straniero non sono disponibili nel sistema. Va invece ottemperato l'obbligo di comunicazione (trasmissione del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona in questione).

3.3 Estensione della dichiarazione concernente il cognome a familiari

La dichiarazione concernente il cognome è personale e si riferisce al proprio cognome o al cognome del figlio per il quale è stata fatta la dichiarazione (fatta eccezione per il consenso ai sensi dell'art. 270b CC). È valida solo per le persone esplicitamente menzionate nel documento. Non è estesa ad altri familiari senza un apposito certificato.

3.4 Effetti della dichiarazione concernente il cognome sulla cittadinanza

Il cambiamento del cognome mediante dichiarazione non ha alcun effetto sull'attinenza comunale e sulla cittadinanza cantonale o la cittadinanza svizzera. È fatto salvo il cambiamento dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale del figlio minore (art. 271 cpv. 2 CC).

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona in questione non sono disponibili nel sistema, va effettuato il **rilevamento retroattivo** (cfr. processo tecnico n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Per gli stranieri senza rapporti giuridici con uno Svizzero, il rilevamento nel registro dello stato civile e la successiva documentazione della dichiarazione concernente il cognome non sono obbligatori. Va invece ottemperato l'obbligo di comunicazione (trasmissione del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona in questione secondo l'art. 49 OSC; il cambiamento del cognome mediante dichiarazione all'estero può essere comunicato solo in presenza della decisione dell'autorità di vigilanza).

4.2 Dati disponibili

Occorre verificare che i dati consultabili nel sistema siano corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv.1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono corretti, completi o aggiornati, il processo deve essere **interrotto** fino a quando non sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi non ancora documentati (in particolare lo scioglimento del matrimonio mediante sentenza giudiziaria).

5 Documentazione

La documentazione della dichiarazione concernente il cognome va effettuata non appena i dati attualizzati (secondo la regola $x - 1$, vale a dire stato civile il giorno precedente la decisione vincolante concernente il cognome) sono disponibili nel sistema.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona in questione (art. 49 cpv. 1 OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento del Comune interessato in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del Comune di attinenza della persona in questione (art. 49a cpv. 2 OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato.

Quando la nascita del bambino minorenni è stata registrata in Svizzera in un registro tenuto sotto forma cartacea, la dichiarazione concernente il nome deve essere comunicata anche al luogo di nascita (art. 98 OSC).

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato concernente il cognome

Su richiesta può essere consegnato un certificato attestante il cognome (modulo 7.8).

7.2 Conferma di documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera viene confermata la validità dell'avvenuto cambiamento del cognome avvenuto all'estero mediante dichiarazione per il diritto svizzero per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio di eventuali documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche nell'ambito della decisione relativa alla documentazione della dichiarazione concernente il cognome effettuata all'estero (art. 32 LDIP).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione della dichiarazione concernente il cognome

La dichiarazione estera concernente il cambiamento dell'uso del cognome e la decisione dell'autorità di vigilanza circa la validità per il diritto svizzero vanno conservate quale documento giustificativo.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.